

Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 641.680)

Diritto in vigore	Avamprogetto
<p>Art. 18 Determinazione dei provvedimenti necessari</p> <p>1 L'autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le ripercussioni dei provvedimenti sull'ambiente; b. la loro efficacia a lungo termine; c. la minaccia che il sito inquinato rappresenta per l'ambiente prima e dopo il risanamento; d. in caso di decontaminazione incompleta, la possibilità di controllare i provvedimenti, la possibilità di colmare le lacune nonché la garanzia di disporre dei mezzi necessari per attuare i provvedimenti previsti; e. se sono soddisfatte le condizioni per derogare all'obiettivo del risanamento giusta l'articolo 15 capoversi 2 e 3. <p>2 Sulla base della valutazione, l'autorità stabilisce in una decisione segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli obiettivi finali del risanamento; b. i provvedimenti di risanamento, il controllo dei risultati nonché i termini da rispettare; c. ulteriori oneri e condizioni per la protezione dell'ambiente. 	<p><i>Art. 18 cpv. 3</i></p> <p>3 L'autorità può, eccezionalmente e previo accordo dell'UFAM, autorizzare il ricollocamento di materiale di scavo inquinato che non soddisfa i requisiti per il riciclaggio di materiale di scavo di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR) nel sito da cui proviene il materiale se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in tal modo si riduce nel complesso l'inquinamento ambientale; e b. è dimostrato che il materiale di scavo ricollocato non provoca effetti dannosi o molesti e che non vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.